

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV<sup>a</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CFA**

**(2018/2019)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Francesca Mite, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. NINNI CORDA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 12592/576 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 30.5.2018** (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico FIGC - Com. Uff. n. 26 del 14.9.2018)

1. Con ricorso in data 21.09.2018, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 26 del 7.9.2018 con la quale la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, respingendo il deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2018, ha proscioltto il sig. Corda, allenatore professionista di 2<sup>a</sup> cat. UEFA A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, dall'addebito disciplinare contestato, così come formulato nell'atto di deferimento del 30.05.2018 per "violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. per aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti (recante il n. 124 pf17/18), riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori Ameth Fall, Davide Sentinelli e Federico Gentile, calciatori tesserati con la ASD Como 1907 S.r.l., prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale. In particolare, chiedendo agli stessi, tutti e tre assistiti da uno dei suoi difensori, di rispondere alle domande degli inquirenti in modo univoco e contrario a quella che poi si è rivelata la verità dei fatti".

2. Si duole, la Procura Federale, del fatto che la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC qui impugnata è erronea, contraddittoria ed incoerente. Nel merito, in via principale, contesta il proscioglimento dagli addebiti per mancato raggiungimento della prova del compimento da parte del sig. Corda dei comportamenti illeciti oggetto di addebito disciplinare.

3. Nella riunione del giorno 8.11.2018, presenti l'avv. Cozzone per il sig. Corda, da una parte, e gli avv.ti Perugini e Camici per la Procura federale, dall'altra parte, hanno illustrato oralmente le rispettive difese. Hanno, quindi, così concluso: la Procura federale, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, affermarsi la responsabilità del sig. Ninni Corda per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di sei mesi di squalifica o, in subordine, quello ritenuto di giustizia da codesta Corte; il resistente, l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

4. Nel merito, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto asserito dalla Procura Federale, il quadro probatorio che emerge dagli atti di causa - ed in particolare dalle testimonianze raccolte dalla stessa medesima Procura - appaia generico e non deponga, pertanto, per la sussistenza della responsabilità disciplinare contestata al resistente.

Più in particolare, non appaiono sussistere i fatti costitutivi della responsabilità disciplinare ascritta al sig. Corda, né comprovata - da riscontri probatori estrinseci e intrinseci o documentali - la tesi accusatoria, ossia di aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell'ambito del procedimento aperto dalla Procura nei suoi confronti, recante il n. 124pf17-18, riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori Ameth Fall, Davide Sentinelli e Federico Gentile, calciatori tesserati con la ASD Como 1907 Srl, prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale.

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, in ossequio all'art. 35, comma 4, CGS, non possa dirsi raggiunto quel ragionevole grado di certezza, superiore alla mera probabilità, per giungere ad un sereno giudizio di certa colpevolezza (cfr. Corte Federale d'Appello, Sez. Un., C.U. n. 18/CFA del 22.08.2018).

A fronte di ciò, non ha pregio il tentativo della Procura di offrire una lettura alternativa del materiale probatorio acquisito agli atti, valorizzando, *a contrariis*, la deposizione resa dal calciatore Fall in data 3.1.2018.

La decisione della Commissione sul punto del proscioglimento del sig. Corda merita, pertanto, di essere confermata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## **2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL DICHIARATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAIOLA CARMINE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 14143/1077 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 28.6.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018)

Con reclamo in data 27.9.2018 la Procura Federale adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 17/TFN del 20.9.2018, relativa al deferimento n. 14143/1077pf17-18/GC/GP/ma del 28.6.2018 a carico del sig. Carmine Raiola, procuratore sportivo non residente in Italia.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare era stato chiamato a giudicare il sig. Raiola, qualificato come persona che, all'epoca dei fatti, svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S., nonché sottoposto alla giurisdizione disciplinare della FIGC, in virtù delle Autodichiarazioni depositate presso la Commissione Procuratori Sportivi della stessa FIGC, per violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. per avere, nel corso di un'intervista rilasciata in data 20.3.2018 all'emittente radiofonica a diffusione nazionale "Radio24", i cui contenuti erano stati ripresi in data 21.3.2018 da articoli pubblicati da numerosi quotidiani a tiratura nazionale, proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Commissario Tecnico della Nazionale e della stessa immagine del sistema calcistico italiano, utilizzando, tra le altre, le seguenti locuzioni: "*Questa Federazione fa schifo*", "*Questa Nazionale fa schifo*", "*Di Biagio è senza carattere ed in confusione totale come lo era Ventura*", "*Buffon viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per Balotelli quindi si adottano due pesi e due misure*", "*servirebbe un direttore sportivo che si occupi della nazionale che è piena di gente scarsa*".

Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. Raiola, il quale, a mezzo di memoria difensiva a firma degli avv.ti Vittorio Riga e Massimo Diana, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del TFN, atteso il difetto di tesseramento FIGC. Né lo stesso, secondo la prospettazione difensiva, poteva considerarsi iscritto nel Registro dei Procuratori Sportivi, dovendosi ritenere che la dichiarazione di impegno a sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC, sottoscritta in occasione dei depositi dei contratti, avesse efficacia limitata al solo affare ed alle sole questioni relative a ciascun contratto.

In subordine, il deferito sosteneva che la competenza sulla questione in esame sarebbe stata della Commissione Procuratori Sportivi, alla quale l'art. 9.1 del Regolamento Procuratori Sportivi attribuisce la competenza per le violazioni commesse dai Procuratori Sportivi e, per ultimo, nel merito, sosteneva l'inidoneità degli elementi addotti per provare la condotta illecita addebitata al Raiola.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione disciplinare, con la decisione impugnata, in accoglimento delle richieste difensive, dichiarava il *proprio difetto di giurisdizione nei confronti di Raiola Carmine con riferimento alla fattispecie descritta nel deferimento*.

Il giudice di *prime cure* perveniva a tale conclusione, richiamando la sentenza della I Sezione della Corte di Cassazione n. 21006 del 27.9.2006 in ordine alla natura giuridica di clausola compromissoria del vincolo di giustizia, oggi sancito nell'art. 30 dello Statuto FIGC, dalla quale faceva derivare il principio che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito dello specifico consenso delle parti.

Tale soggezione, che per i tesserati è piena in forza del tesseramento, troverebbe una limitazione, a dire del TFN, per coloro che svolgono attività rilevanti per l'Ordinamento Federale, soggetti anch'essi previsti all'art. 30 dello Statuto, nella specificità dell'attività svolta, non potendosi essa estendere ad ogni comportamento del soggetto non tesserato, che si assuma contrario alle norme federali.

In tale ottica, secondo il giudice di *prime cure*, devono essere lette le dichiarazioni rese dal Raiola in ordine alla volontaria sottoposizione alle norme federali ed in particolare a quelle di carattere giurisdizionale, con la conseguenza che solo in caso di specifiche violazioni attinenti al rapporto di rappresentanza al quale esse accedono, il procuratore residente all'estero, nel caso di specie il Raiola, sarebbe soggetto alla giurisdizione federale.

Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DELLO STATUTO DELLA FIGC; ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, IN PARTICOLAR MODO DELLE *AUTODICHIARAZIONI RESE DAL SIG. CARMINE RAIOLA*.

Su tale punto la Procura Federale lamenta un'errata valutazione e qualificazione giuridica da parte del TFN delle *"autodichiarazioni delle persone fisiche/dichiarazione delle persone giuridiche ai fini del deposito presso la FIGC di contratto di rappresentanza da parte di intermediario/agente non residente in Italia"* rese dal Raiola e depositate presso la Commissione Procuratori Sportivi, alle quali, in ogni caso, andrebbe attribuita la natura di clausola compromissoria.

Rileva la Procura Federale che il mancato assoggettamento del procuratore sportivo residente all'estero alla giurisdizione federale costituirebbe un grave *vulnus* per l'ordinamento federale ed una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai procuratori sportivi residenti, iscritti nell'apposito Registro.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 *BIS*, COMMA 5, CGS.

Sotto tale aspetto, la Procura Federale ritiene non legittima la distinzione operata dal TFN in ordine alle specifiche attività del procuratore residente all'estero, in assenza di uno specifico dato normativo.

3) ERRONEA VALUTAZIONE INCIDENTALE NEL MERITO.

Lamenta la Procura Federale una errata valutazione degli elementi di prova forniti ed una errata qualificazione delle dichiarazioni del Raiola.

Si è costituito nel giudizio il sig. Raiola, il quale con controdeduzioni a firma degli avvocati Rigo e Diana ha chiesto il rigetto del reclamo, sulla base di una articolata esposizione, nella quale sono stati richiamati gli argomenti difensivi esposti nel procedimento innanzi al TFN.

All'udienza di discussione la Procura Federale ed il difensore del deferito hanno illustrato le rispettive posizioni e hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di giudizio.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle argomentazioni prospettate dalla Procura Federale e dai difensori del Raiola, ritiene necessario dover procedere, ad un inquadramento sistematico della materia, al fine di dare risposta compiuta a tutte le questioni sottoposte al suo esame, senza la necessità di procedere all'analitico esame delle stesse.

Per chiarezza metodologica, è opportuno precisare che il dato normativo di riferimento non può che essere il "Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo", nel testo attualmente vigente, dal quale è facile evincere quanto segue.

1) Il Regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza prestati dai procuratori sportivi in favore di società sportiva e/o di un calciatore ed ha ad oggetto, in via principale, l'attività dei soggetti residenti legalmente in Italia.

2) Esso prevede che tali soggetti possano prestare la propria attività a condizione che essi siano iscritti nell'apposito Registro, che venga sottoscritto un formale contratto di rappresentanza e che tale contratto sia ritualmente depositato presso la FIGC.

3) L'iscrizione nel Registro comporta l'obbligo del procuratore di osservare le norme statutarie ed i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza professionale, nonché il suo assoggettamento ai poteri disciplinari previsti dal Regolamento.

4) Tale obbligo ed il relativo assoggettamento costituiscono oggetto di espressa indicazione nella Dichiarazione delle Persone Fisiche che il procuratore è tenuto a presentare ai fini dell'iscrizione nel Registro.

5) Il Procuratore, infatti, dichiara:

- al punto 2 di obbligarsi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla sua attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni;

- al punto 3 di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.

6) L'art. 9 del Regolamento prevede, poi, che la competenza a giudicare le violazioni del Regolamento stesso e l'inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA sia della Commissione Procuratori Sportivi, con un procedimento oggetto di apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dal Consiglio Federale.

7) Questo, in breve, il quadro normativo dell'attività del Procuratore Sportivo residente in Italia ed iscritto nell'apposito Registro, dal quale è facile evincere che al di là del generico obbligo previsto dall'art. 30 dello Statuto FIGC per coloro che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale, tra le quali essa è certamente ricompresa, tale attività è oggetto di specifica regolamentazione, con norme di condotta, in parte oggetto di normazione diretta ed immediata (Regolamento) ed in parte ricavabili *de relato* (norme federali, statutarie e regolamentari FIGC, FIFA e UEFA), ma con norme procedurali, disciplinari e sanzionatorie esclusive e non mutuabili da altre fonti dell'ordinamento federale.

8) Il Regolamento prevede, altresì, che l'attività di procuratore sportivo possa essere svolta da soggetti non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l'iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi contratti di rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC.

9) Per tali soggetti, il vincolo di giustizia nei confronti dell'ordinamento federale, pur desumibile dai principi generali, non è stato formalmente ed espressamente previsto dal "Regolamento", non essendo essi iscritti nel Registro.

10) Per ovviare a tale carenza ed evitare una intollerabile disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, la FIGC con i Comunicati Ufficiali nn.1 e 2/PS ha posto a carico dei procuratori iscritti presso altre Federazioni, l'obbligo di depositare presso la FIGC, oltre al contratto di rappresentanza, anche una autodichiarazione delle persone fisiche/giuridiche, di identico contenuto di quella prevista per l'iscrizione nel "Registro".

11) Tale dichiarazione, così come quella prevista per l'iscrizione nel Registro per i procuratori sportivi residenti in Italia, contiene:

- da un lato, l'obbligazione di osservare e rispettare le norme del "Regolamento" e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC;
- dall'altro, l'assoggettamento volontario alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA secondo le norme del "Regolamento" e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva.

Così delineato il perimetro normativo all'interno del quale deve essere inquadrata l'attività di procuratore sportivo, sia esso residente o no in Italia, è facile desumere come non possano trovare accoglimento le suggestive argomentazioni prospettate dalle Parti, in quanto esse darebbero luogo a distonie del sistema ed a ingiustificabili disparità di trattamento.

Per un verso, infatti, risulta errata la prospettazione della Procura Federale laddove pretende di applicare al Raiola un trattamento deteriore rispetto a quello di un procuratore residente in Italia, utilizzando l'istituto del deferimento, non previsto nel "Regolamento", invocando la competenza del Tribunale Nazionale Federale - Sezione disciplinare al posto di quella della Commissione Procuratori Sportivi ed, infine, richiedendo l'applicazione di sanzioni non previste dal "Regolamento" stesso.

Per altro verso, altrettanto errate risultano le argomentazioni della difesa del Raiola, fatte proprie dal TFN, laddove pretende di circoscrivere l'efficacia del vincolo di giustizia, al quale, in forza delle dichiarazioni rese, egli è sicuramente soggetto, assumendo che esso abbia un contenuto più limitato rispetto a quello assunto dai procuratori sportivi residenti in Italia.

Per quanto detto, risultando assorbiti tutti gli altri motivi, si deve affermare, nel caso di specie, la legittimità della pretesa giurisdizionale della FIGC sulla condotta del Raiola, come prospettata dalla Procura Federale, con competenza esclusiva della Commissione Procuratori Sportivi.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara il difetto di competenza del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Procuratori Sportivi.

**II COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL SIG. BELLE' STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 E 4 NOIF, NONCHÉ DELL'ART. 37, COMMI 1 E 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1103/1041 PFI 17-18 MS/GB DEL 26.7.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 44 del 4.10.2018)**

A seguito di un esposto presentato in data 24.11.2017 dal sig. D'alessandro Mario, presidente dell'ASD Notaresco Calcio 1924, il Procuratore Federale Interregionale ha formulato, in data 26.07.2018, atto di deferimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nei confronti del sig. Belle' Stefano, allenatore di base, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'inosservanza di due norme federali che disciplinano il settore tecnico.

In particolare, per violazione degli artt. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, (già 41) del Regolamento del Settore Tecnico, per:

1. avere svolto mansioni di allenatore in favore della società ASD Notaresco Calcio 1924 nella Stagione Sportiva 2017/2018, seppure per un breve periodo dal 25.7.2017 al 24.8.2017, in assenza di tesseramento a tale titolo;

2. essersi tesserato nel corso della stessa Stagione Sportiva 2017/2018 in qualità di allenatore con la società ASD Alcione Calcio di Francavilla al Mare.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha ritenuto provati i fatti contestati e con decisione del 1.10.2018 (pubblicata il 4.10.2018) ha dichiarato la responsabilità disciplinare del sig. Belle' Stefano, infliggendogli la sanzione della squalifica per mesi 6.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Belle', a mezzo del suo difensore, facendo rilevare che la mancanza del tesseramento con la società ASD Notaresco Calcio era da addebitare al comportamento del presidente della stessa società, D'alessandro Mario, che, dopo avere raggiunto con il BELLE' l'accordo per allenare la squadra militante nel campionato di promozione abruzzese, si era ripetutamente sottratto alla sua richiesta di sottoscrivere il tesseramento, rendendosi financo irreperibile per circa 20 giorni, e negandogli alla fine la possibilità di sottoscrivere il tesseramento come allenatore della squadra, che era stata poi affidata all'allenatore in seconda, D'ippolito Fabio.

Il difensore del BELLE' faceva poi notare che il suo assistito, dopo circa due mesi, aveva ricevuto l'invito da parte del presidente della società ASD Alcione Calcio, che è una società di puro settore giovanile e non partecipa ad alcun campionato, di allenare gratuitamente la squadra giovanissimi, e, poiché non figurava alcun tesseramento come allenatore nella Stagione Sportiva 2017/2018, aveva deciso di accettare questa opportunità in perfetta buona fede.

Il difensore del ricorrente concludeva con la richiesta di proscioglimento del suo assistito e, in subordine, di una congrua riduzione della squalifica.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Corte per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, rimettendosi, comunque, alla Corte in ordine ad una riduzione della sanzione.

Sono anche comparsi il sig. Belle' e il suo difensore, che ha insistito nei motivi del ricorso .

Motivi della decisione.

Il ricorso va accolto solo nella parte relativa alla richiesta di una riduzione della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Ed invero, come ha giustamente osservato la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, i fatti addebitati al sig. Belle' integrano perfettamente gli illeciti disciplinari contestatigli e risultano provati attraverso la documentazione acquisita dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dal sig. D'alessandro Mario, presidente della società ASD Notaresco Calcio, dal sig. Fedele Stefano, dirigente della stessa società, e dal sig. Di Rosa Manuel, calciatore della stessa società fino al dicembre 2017, oltre che ammesse, sia pure parzialmente, dallo stesso incolpato.

Non vi sono, quindi, dubbi sul fatto che il Belle' abbia assunto nell'agosto del 2017 l'incarico di allenare la squadra della società ASD Notaresco Calcio, ricevendo anche (secondo le rispettive versioni) un acconto o un rimborso spese di € 1.000,00, e abbia svolto questa attività fino al 25 agosto, vigilia di una partita di Coppa Italia. E tutto ciò in assenza del prescritto tesseramento con la

società in questione. A nulla rileva che al Belle' sia stato impedito di sottoscrivere il tesseramento, secondo la versione difensiva, perchè in ogni caso egli avrebbe dovuto iniziare la sua attività solo dopo avere formalizzato il suo incarico.

Come non vi sono dubbi che lo stesso Belle', interrotto il rapporto di fatto con la società ASD Notaresco Calcio, è stato tesserato per la stessa stagione sportiva 2017/2018 con la società Alcione Calcio, società dilettantistica abruzzese con sede a Francavilla a Mare (CH).

Anche in questo caso, a nulla rileva la buona fede del Belle' che sarebbe stato indotto ad accettare l'incarico di allenatore della squadra giovanissimi dell'ASD Alcione Calcio, nella convinzione di non commettere alcuna violazione in quanto non formalmente tesserato per l'ASD Notaresco Calcio. Ed invero, la norma regolamentare vieta non solo il doppio tesseramento dell'allenatore nella stessa stagione sportiva, ma anche lo svolgimento di qualsiasi attività di allenatore per un'altra società, a prescindere dall'effettivo tesseramento per la stessa.

Il Belle' deve, quindi, essere ritenuto responsabile di entrambe le violazioni contestategli, sia per avere svolto le mansioni di allenatore della squadra dell'ASD Notaresco Calcio 1924 dal 25.7.2017 al 24.8.2017 in assenza del prescritto tesseramento, sia per essersi tesserato nel corso della stessa Stagione Sportiva 2017/2018 in qualità di allenatore con la società ASD Alcione Calcio.

Tuttavia va osservato che la sanzione della squalifica di sei mesi, inflitta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, si presenta eccessiva in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità dell'incolpato.

Ed invero, non si può non considerare che la durata dell'incarico di allenatore della squadra ASD Notaresco Calcio, in assenza di ogni tesseramento, ha avuto una durata limitata nel tempo ad appena un mese, e che le squadre allenate dal Belle' appartengono a categorie che fanno parte del primissimo livello del calcio, l'una iscritta al campionato regionale di promozione, e l'altra di puro settore giovanile non partecipante ad alcun campionato. Va, inoltre, tenuto conto che la buona fede prospettata dalla difesa del Belle', anche se non rilevante ai fini della qualificazione del fatto, può tuttavia essere presa in esame per valutare l'intenzione di violare le norme regolamentari, che nella fattispecie risulta fortemente ridotta in considerazione anche del comportamento del presidente dell'ASD Notaresco Calcio.

Nè può omettersi la valutazione della personalità dell'incolpato che risulta immune da altri precedenti disciplinari.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Belle' va ridotta nella misura che si reputa congruo stabilire nella durata di mesi 2.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Bellè Stefano, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL CALC. FALLOU NJIE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS C.G.S. E LA CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 17.7.2018 CHE HA DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI "GIOVANE DI SERIE" IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN Sez. Tess. del 16.10.2018)**

1.- Con atto del 20.7.2018, il calciatore Njie Fallou proponeva ricorso, ex art. 30, comma 15 ss., C.G.S., avverso il provvedimento emesso il 17.7.2018 dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, con il quale era stato dichiarato nullo e privo di effetti il suo tesseramento, con lo status di Giovane di Serie, con la Società Genoa CFC S.p.A..

Nella riunione del 3.9.2018, l'adito Tribunale Federale rigettava il ricorso, confermando il provvedimento adottato dal citato Ufficio Tesseramento.

La decisione, con le motivazioni, era pubblicata nel Com. Uff. N.5/TFN del 16.10.2018.

2.- Con ricorso del 18.10.2018, il prefato calciatore ha proposto gravame avverso la detta decisione, affidato a due motivi.

Il giorno prima della riunione fissata per la discussione, è pervenuto a questa Corte un atto, datato 7.11.2018, con il quale il patrono del prefato ricorrente ha chiesto (testualmente) *"l'estinzione del procedimento pendente per cessata materia del contendere senza addebito di tassa di reclamo visto che il bene della vita sostanziale oggetto di contenzioso (tesseramento come Giovane di Serie con il Genoa CFC S.p.A.) è stato ottenuto e vista la peculiarità della fattispecie"*, allegando la lettera del

5.11.2018, mercè la quale il Segretario Federale aveva informato il predetto calciatore, nonché il Genoa CFC S.p.A. e la L.N.P. Serie A, che il Presidente Federale aveva disposto il suo tesseramento, quale Giovane di Serie della Società Genoa Cricket and F.C. S.p.A..

Nella riunione dell'8.11.2018, come detto fissata per la discussione, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

**3.-** Esaminati gli atti e i documenti, si osserva:

• **a)** L'istituto della rinuncia, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, nel nostro Ordinamento può avere per oggetto ogni diritto di carattere sostanziale e processuale, anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile.

• **b)** Al riguardo si evidenzia che l'art. 306 cpc subordina l'estinzione del giudizio, a seguito di rinuncia agli atti, all'accettazione della rinuncia da parte di Controparte. Rileva che, secondo il consolidato principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, in difetto di accettazione l'estinzione del giudizio può essere dichiarata qualora la Controparte non abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, identificato nella possibilità, giuridica e concreta, di ottenere attraverso la pronuncia di merito vantaggi ulteriori conseguenti all'estinzione, cioè l'attualità dell'interesse processuale (*ex multis*, Cass. 24.03.2011, n.6850; Cass. 21.06.2002, n.9066; Cass. 3.08.1999, n.8387).

• **c)** Ricorrendo, nel caso in esame, l'assenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio per via anche dell'avvenuto tesseramento disposto dal Presidente Federale, va dichiarata l'estinzione del giudizio quale conseguenza del difetto di un interesse meritevole di tutela per via dell'accertata cessazione della materia del contendere.

• **d)** Nel segno del combinato disposto dell'art. 1, punto 2, C.G.S. FIGC e dell'art. 2, punto 6, C.G.S. CONI, secondo cui gli organi di giustizia sportiva conformano la loro attività alle norme generali del processo civile, occorre fare applicazione del principio di diritto sancito dalle SS. UU. della Suprema Corte, secondo cui (testualmente) *"...nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo -creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio- da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta il venir meno dell'interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse e con l'ulteriore conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa."* (così, Cass., SS.UU., 28.09.2000, n.1048; conf., Cass., SS.UU., 18.05.2000, n.368, ove è stato precisato che l'emananda pronuncia non contiene alcuna statuizione sulla pronuncia impugnata, che resta così travolta e caducata e, quindi, inidonea a passare in giudicato).

• **e)** Venuto meno il potere-dovere di questa Corte di pronunciare sull'originario *thema decidendum*, va dichiarata cessata la materia del contendere, cassata la decisione impugnata e dichiarato estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, dispone il non luogo a procedere.

Nulla per la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mauro Sferrazza

**Publicato in Roma il 23 gennaio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina